

STATUTO

dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

"CRISTANI - de LUCA"

di MEZZOCORONA

*Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 21.05.2007.
Adeguato con successiva deliberazione n. 107 del 13.11.2007.
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 27.11.2007.*

*Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 25.11.2010.
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 15.03.2011.*

*Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 20.10.2014.
Adeguato con successiva deliberazione n. 38 del 25.11.2014.
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 21.01.2015.*

da ultimo:

*Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 31.01.2017.
Approvato con delibera della Giunta Regionale nr. 33 del 01.03.2017.*

Iscritto nel registro provinciale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona in data 07.03.2017.

Preambolo

Dalla fondazione dell'Ente alla trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

La Casa Cristani-de Luca - Soggiorno per anziani è nata dalla fusione di due precedenti legati:

1. FONDAZIONE GIOVANNI BARON CRISTANI:

Il 25 agosto 1859 moriva a Mezzocorona il barone Giovanni Cristani di Rallo, il quale dopo aver disposto dei suoi beni immobili situati nei Comuni di Mezzocorona, Mezzolombardo e dei capitali ipotecari collocati a Roverè della Luna a favore degli ammalati poveri, aveva ordinato che per questi venisse costruito in Mezzocorona un ospedale.

Fra i beni lasciati dal baron Cristani vi era pure una casa che, giusta la volontà del testatore, doveva servire a sede del nuovo ospedale.

In sede di successione Mezzocorona, Mezzolombardo e Roverè della Luna convennero di dividersi il patrimonio Cristani. Mezzolombardo ebbe i fondi situati nella sua circoscrizione, Roverè della Luna ebbe i crediti ipotecari; il resto del legato, con i diritti e gli obblighi derivanti dal testamento, toccò a Mezzocorona. Fra gli obblighi c'era pure il divieto di alienazione dei beni e di vincoli a favore di terzi.

L'ospedale non venne costruito; fino al 1885 se ne può trovare giustificazione nelle condizioni precarie in cui versava il Trentino dopo le guerre del 1859 e del 1866.

Fin dall'inizio l'amministrazione della fondazione fu assunta dal Comune, il quale unì i redditi dei beni legati ai fondi destinati alla pubblica assistenza. All'ospedale non si pensò neanche sul finire del secolo, quando la situazione economica della zona migliorò notevolmente, anzi la casa stessa cessò di far parte del legato.

Con l'istituzione dell'Ente Comunale di Assistenza avvenuta con legge 3 giugno 1937, n. 847, l'amministrazione della fondazione venne unificata con quella del fondo poveri e con quella di un'altra fondazione: il Legato Francesco de Luca.

Nel periodo fra le due guerre si iniziò a parlare di ricovero per anziani, per la spesa necessaria più contenuta e per la dichiarata disponibilità del Comune a cedere allo scopo il palazzo Thun, attuale sede della Casa di Riposo.

L'idea si concretizzò, non senza difficoltà, nell'immediato dopoguerra ed il nuovo ricovero venne inaugurato il 25 giugno 1950.

2. LEGATO FRANCESCO de LUCA:

L'istituzione fu fondata il 13 settembre 1773 per volontà testamentaria del nobile Francesco Antonio de Luca di Angebrundl risultante nel testamento olografo del 26 giugno 1772, allo scopo di provvedere all'assistenza dotale di ragazze povere ed oneste oriunde di Mezzocorona e che ivi conservassero il domicilio di soccorso.

Il testamento prevedeva che l'amministrazione dei beni, costituiti da quattro fondi vignati, fosse affidata agli eredi e, in mancanza di questi, alla comunità di Mezzotedesco, ora Mezzocorona.

Con R.D. del 16 marzo 1936 tale amministrazione passò alla Congregazione di Carità di Mezzocorona e successivamente all'Ente Comunale di Assistenza di Mezzocorona, in virtù della Legge 3 giugno 1937, n. 847, pur mantenendo separati patrimonio e gestione.

In epoca più recente, essendo venute meno le motivazioni che avevano spinto il de Luca all'istituzione del fondo, si pensò di modificare le finalità della fondazione. Ciò fu attuato con deliberazione del Comitato di Amministrazione dell'E.C.A. n. 27 del 19 giugno 1979, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1123 del 12 agosto 1980.

Con la trasformazione di cui al precedente comma le finalità delle due Istituzioni risultarono identiche.

Per semplificare i problemi di gestione il Comitato di Amministrazione dell'E.C.A. di Mezzocorona, con provvedimento n. 23 del 25 maggio 1981, deliberò la fusione delle due fondazioni in un unico Ente che assunse la denominazione di "Casa Cristani - de Luca - Soggiorno per anziani".

Articolo 1

Denominazione, origini, cenni storici

1. Ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7 è costituita l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Cristani - de Luca" (anche A.P.S.P. "Cristani - de Luca", o APSP "Cristani - de Luca", di seguito Azienda), ente pubblico non economico senza finalità di lucro con sede legale in Mezzocorona, via Baron Cristani 38.

2. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

3. L'Azienda trae origine dall'IPAB (Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza) "Casa Cristani – de Luca - Soggiorno per Anziani", sorta nell'anno 1981 dalla fusione della Fondazione Giovanni Baron Cristani con il Legato Francesco de Luca.

4. I due testatori misero a disposizione della comunità di Mezzocorona il patrimonio inizialmente costituito da terreni agricoli, bosco e casa per una superficie complessiva di Ha 16,2790 relativi alla fondazione Baron Cristani e da terreni agricoli per complessivi Ha 3,7006 relativi al Legato de Luca, giusto l'inventario datato 31 dicembre 1980. Tale patrimonio è stato modificato nel corso degli anni fino a raggiungere la consistenza di € 2.746.943,75 con stima aggiornata all'anno 2006 secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per il riordino delle IPAB approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 3/L.

Articolo 2 **Scopi dell'Azienda**

1. L'Azienda, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:

- a) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
- b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti. In particolare l'Azienda ha lo scopo di erogare servizi relativi alla Residenza Sanitaria Residenziale, alla Casa di Soggiorno, agli Alloggi Protetti, al Centro Diurno, ai Servizi di cura e benessere alla persona anche di tipo alberghiero e ristorativi, sia all'interno della struttura che sul territorio, nel rispetto della normativa vigente. L'Azienda potrà svolgere tutte quelle attività (Punti prelievo, riabilitazione alla persona ecc.) che saranno ritenute utilmente affidabili all'interno della programmazione sanitaria e socio-sanitaria locale.
- c) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera b, alla valorizzazione del patrimonio dell'ente ed al finanziamento delle attività dello stesso;
- d) attualizzare, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, le volontà originarie dei fondatori dell'ente in favore dei residenti del Comune di Mezzocorona destinando eventualmente parte dei proventi dei lasciti agli stessi.

2. L'Azienda, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento che sia coerente alla programmazione e alle normative vigenti, ai propri scopi e per il quale disponga di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

Articolo 3 **Disciplina delle attività**

1. Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da Regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I Regolamenti devono precisare i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le tariffe.

Articolo 4 **Ambito territoriale in cui l'Azienda esplica la propria attività**

1. L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:
- a) quello principale, costituito dall'ambito territoriale del Comune di Mezzocorona
 - b) quello secondario, più esteso del principale corrispondente ai comuni della Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg e della Provincia Autonoma di Trento, individuato e definito per ciascun servizio per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;
 - c) quello residuale, corrispondente agli altri comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige e del territorio nazionale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di Amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali, purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

Articolo 5 **Criteri di accesso ai servizi**

1. Accedono ai servizi erogati dall'A.P.S.P., secondo le modalità proprie di ciascun servizio, definite ed approvate nel regolamento del servizio stesso:
 - a) tutti i soggetti residenti nell'ambito principale di attività dell'A.P.S.P., con possibilità di estensione dell'accesso anche ai presenti temporaneamente sul medesimo territorio per i servizi a bassa soglia o di emergenza;
 - b) tutti i soggetti utenti che insistono sull'ambito territoriale secondario, a parità di priorità di accesso con i residenti dell'ambito principale, se inviati dai soggetti preposti in base agli atti sottoscritti con i titolari del servizio;
 - c) i soggetti residenti nell'ambito territoriale residuale, in relazione all'eventuale ulteriore disponibilità del servizio, in base a criteri di valutazione e priorità definite dall'azienda.
2. L'Azienda può prevedere agevolazioni per la fruizione del servizio da parte dei residenti nell'ambito principale di attività, sia in forma generalizzata, sia in forma correlata alla capacità di contribuzione dei fruitori, sia per categorie particolari dei fruitori stessi, al fine di attualizzare le volontà dei fondatori e donatori, senza pregiudicare la parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto; in caso di servizi in convenzione, a parità di valutazione del bisogno e se ciò non contrasta con le disposizioni della convenzione stessa, verrà data priorità di accesso ai residenti dell'ambito principale di attività dell'A.P.S.P.
3. L'Azienda può escludere un utente dall'accesso al servizio o sospendere l'erogazione dello stesso nei suoi confronti, solo nei casi indicati dal regolamento, nel rispetto degli accordi con gli enti titolari del servizio.

Articolo 6 **Rapporti dell'Azienda con i portatori di interessi e con la comunità locale**

1. Al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità e legami sociali nella comunità locale l'Azienda adotta strumenti gestionali, nelle forme disposte dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 **Organi dell'Azienda**

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il presidente;
 - c) il direttore;
 - d) l'organo di revisione.

Articolo 8 **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda.
2. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'Azienda.
3. Verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata del Comune di Mezzocorona.
5. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni, a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
6. I consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi. Si considera mandato pieno quello superiore a trenta mesi.

Articolo 9 **Requisiti per la nomina a carica di consigliere**

1. I consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.

Articolo 10

Obbligo dei consiglieri

1. I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Azienda, nel rispetto del Decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L.
2. Nel caso in cui un consigliere dell'Azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa, allontanandosi dall'aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.
3. Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute del consiglio.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, spettano i seguenti compiti:
 - a) approvare e modificare lo Statuto e i Regolamenti;
 - b) convalidare la nomina dei consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto delle dimissioni;
 - c) eleggere il presidente;
 - d) nominare l'organo di revisione o prevedere l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate;
 - e) verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore;
 - f) definire l'indirizzo politico - strategico dell'Azienda, indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente Statuto e da Leggi e Regolamenti vigenti in materia;
 - g) definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
 - h) definire le attività di natura sociale, assistenziale, sanitaria che l'Azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale;
 - i) approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
 - j) definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
 - k) verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda, con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politico-amministrativi adottati;
 - l) esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
 - m) accettare donazioni e lasciti in favore dell'Azienda;
 - n) deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'Azienda che non rientrino nei programmi aziendali approvati dal consiglio di amministrazione di cui alla precedente lettera g);
 - o) prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'Azienda che non rientrino nei programmi aziendali approvati dal consiglio di amministrazione di cui alla precedente lettera g);
 - p) deliberare l'accensione di mutui;
 - q) nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'Azienda presso enti, aziende ed istituzioni;
 - r) costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni;
 - s) stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati;
 - t) attivare fusioni con altre aziende;
 - u) individuare la natura e la qualità degli atti amministrativi e di governo di competenza del Consiglio delegati al presidente;
 - v) deliberare gli appalti per lavori, servizi e forniture che comportino significative modificazioni e innovazioni nell'impostazione delle strutture, dei servizi e delle funzioni e non siano già specificamente previsti nei piani strategici annuali e pluriennali;
 - w) attivare e definire vertenze giudiziarie, resistenze in giudizio, transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza aziendale;
 - x) nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
 - y) individuare ed assegnare al Direttore le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità perseguite;
 - z) prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
 - aa) assumere, licenziare e collocare in disponibilità il direttore e i dirigenti a tempo determinato;
 - ab) individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
 - ac) affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o

funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
ad) esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti.

Articolo 12

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno per approvare:
 - il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti;
 - il bilancio di esercizio.Inoltre si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del presidente che su richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.
2. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno, l'ora della seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno sono recapitati (anche per fax, telegramma o posta elettronica) al presidente, ai consiglieri, al direttore e ai componenti l'organo di revisione almeno tre giorni prima delle sedute, ed almeno ventiquattro ore prima in caso di urgenza.
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore con voto consultivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
4. In mancanza delle formalità prescritte il consiglio di amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti.
5. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il consiglio di amministrazione può trattare e deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
6. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.
7. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese, tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone, che devono essere effettuate sempre a scrutinio segreto.
8. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole di almeno cinque componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda.
9. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
10. Il consiglio di amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente statuto.

Articolo 13

Il presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda ed è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vicepresidente o da un componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di vicepresidente.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.
3. Al presidente spetta:
 - a) nominare il vicepresidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) dare impulso e promuovere le strategie aziendali;
 - c) curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi, con i servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
 - d) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
 - e) esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge;
 - f) concedere al direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
 - g) autorizzare il direttore a prestare, al di fuori dell'orario di servizio, attività occasionali non incompatibili.
 - h) integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione.

Articolo 14

Il direttore

1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'A.P.S.P. ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione secondo l'indirizzo politico e strategico.
2. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.
3. Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l'A.P.S.P..
4. E' facoltà del direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o

funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

Articolo 15 **Conferimento dell'incarico al direttore**

1. Il direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso.
2. Requisiti per l'accesso alla selezione sono:
 - possesso del diploma di laurea almeno quadriennale;
 - esperienza di almeno cinque anni in ruoli dirigenziali presso A.P.S.P., oppure di almeno sette anni in ruoli direttivi nel settore pubblico o privato.
3. Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.
4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

Articolo 16 **Compiti di revisione**

1. I compiti di revisione sono affidati all'organo di revisione disciplinato dal Regolamento Regionale.
2. Esso collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda; attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione accompagnatoria.
3. Il Consiglio di Amministrazione può affidare all'organo di revisione anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compresi il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza, la valutazione e il controllo strategico.

Articolo 17 **Principi di organizzazione e gestione.**

1. L'Azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:
 - a) centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
 - b) integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
 - c) strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
 - d) distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
 - e) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.
2. Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari alla persona, l'Azienda può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze - finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.
3. L'Azienda può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.
4. Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.
5. L'Azienda, riconoscendo l'utilità sociale del volontariato, quale preziosa risorsa ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali, ne promuove la formazione e l'aggiornamento.

Articolo 18 **Personale**

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica (complessiva) del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.
2. Il Regolamento per il personale stabilisce, in conformità alla normativa nazionale, regionale, provinciale e nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda.
3. L'Azienda assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

Articolo 19 **Beni patrimoniali indisponibili**

1. I beni patrimoniali indisponibili dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili, destinati in modo diretto all'attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario.

2. L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:
 - a) contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
 - b) eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile;
 - c) sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione;
3. L'Azienda cura la conservazione e il mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

Articolo 20 **Mezzi finanziari**

1. L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
 - c) contributi pubblici e privati;
 - d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
 - e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
 - g) altre entrate.
2. Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

Articolo 21 **Programmazione economico-finanziaria**

1. L'Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.
2. Il Regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del Regolamento regionale.
3. Il Regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'Azienda.

Articolo 22 **Tariffe**

1. Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi, fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.
2. Attraverso la valorizzazione del patrimonio si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai fondatori dell'ente o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.
3. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

Articolo 23 **Forme di controllo interne**

1. I Regolamenti aziendali prevedono le seguenti forme di controllo interno:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) controllo di gestione;
 - c) valutazione della dirigenza;
 - d) valutazione e controllo strategico.

Articolo 24 **Servizio di tesoreria**

1. L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio Regolamento di contabilità.

Articolo 25 **Attività che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda**

1. In caso di estinzione le attività che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda sono trasferite al Comune di Mezzocorona.